



COMUNE DI CASSOLA

Deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO

MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA.

L'anno **2021** il giorno **ventidue** del mese di **dicembre** alle ore **21.00 e segg.** nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, convocato con appositi avvisi in data 16.12.2021 – protocollo assegnato 25722, si è riunito in seduta pubblica il Consiglio Comunale. Alla 1^a convocazione in seduta Pubblica che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di regolamento, risultano all'appello nominale:

COGNOME E NOME	PRESENTE	ASSENTE		COGNOME E NOME	PRESENTE	ASSENTE	
		Giustificato	Ingiustificato			Giustificato	Ingiustificato
Bertapelle Sara	X			Maroso Aldo	X		
Bertoncello Manuela	X			Milani Giulia	X		
Bonin Mattia		X		Miotti Egisto	X		
Boin Stefania	X (videoconferenza)			Pasinato Silvia	X (videoconferenza)		
Carletto Stelio		X		Scremin Giannina	X		
Orlando Favaro Marta	X			Simonetto Elsa	X		
Gazzola Massimo	X			Stangherlin Giannantonio	X		
Giacobbo Marco	X			Visentin Luca	X		
Lovato Valter	X						

Assegnati n. 17	In carica n. 17	Presenti n. 14
		Assenti n. 3

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza nella sua qualità di **Presidente del Consiglio comunale il Consigliere Giannina Scremin**. Assiste alla seduta il **Segretario Generale dott. Giuseppe Gianpiero Schiavone**.

Il **Presidente** passa al punto di O.d.G "MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA." e cede la parola **all'Assessore**

al Bilancio rag. Elsa Simonetto per una relazione sulla proposta di deliberazione che si trascrive di seguito:

Oggetto:	MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA.
-----------------	---

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

PREMESSO che l'art. 7 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 dispone che “nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio di funzioni”;

ATTESO che l'approvazione dei regolamenti rientra nella competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO l'art. 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e testualmente recita:

“A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.”

RICHIAMATA la disciplina inerente il suddetto “canone”, contenuta nei commi da 816 a 836 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

VISTO il regolamento approvato dal Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 5 in data 15.03.2021 ad oggetto: “Regolamento Comunale per l'applicazione del Canone Patrimoniale di Concessione, Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria. Approvazione.”;

DATO ATTO che a seguito dell'effettiva applicazione di detto regolamento, sono emerse alcune criticità o la necessità di apportarvi alcune modifiche ed integrazioni come appresso specificate;

VISTA altresì la richiesta pervenuta al Prot. n. 23664 in data 22.11.2021 dalla società ETRA spa, con la quale viene chiesto di valutare l'introduzione nel regolamento di cui trattasi, di una apposita esenzione dall'applicazione del canone in oggetto per le occupazioni temporanee volte a realizzare opere afferenti al ciclo idrico integrato;

RITENUTA accoglibile tale richiesta in quanto:

- Etra spa è gestore in house del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.) e l'occupazione permanente del territorio comunale con condutture per la fornitura del S.I.I. ha per oggetto le stesse infrastrutture facenti parte del demanio idrico messo a disposizione dell'Ente per la gestione del servizio pubblico;

- *Ai sensi dell'art. 153 del D. Lgs 152/2006 "Le infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali ai sensi dell'art. 143 sono affidate in concessione d'uso gratuito, per tutta la durata della gestione, al gestore del servizio idrico integrato.....";*

ATTESO che con la presente si intendono apportare le seguenti modifiche al vigente regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, come meglio evidenziato nell'**Allegato A)** alla presente quale parte integrante e sostanziale;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria;

ACQUISITO ALTRESÌ, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D. Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria ;

CONSIDERATO che la presente proposta è stata esaminata nella seduta della Commissione Consiliare Finanze in data 16.12.2021;

TUTTO ciò premesso,

P R O P O N E

- 1) **DI DARE ATTO** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e si intendono qui di seguito riportate;
- 2) **DI APPORTARE** le modifiche al vigente «Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria», come riportato in **Allegato A)** al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- 4) **DI DARE ALTRESÌ ATTO** che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia di canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria recate dall'art. 1, commi 816 e seguenti della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché dalle altre disposizioni richiamate nelle norme suddette;
- 5) **DI DARE ATTO** che il Revisore del Conto ha espresso il proprio parere favorevole tramite apposita relazione ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), D. Lgs. 267/00, **Allegato B)** al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale;
- 6) **DI GARANTIRE**, inoltre, la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci;
- 7) **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento all'Ufficio Segreteria per la pubblicazione dello stesso ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013 nella sezione:
 - a. "Amministrazione trasparente – provvedimenti – provvedimenti organi indirizzo Q politico";
 - b. "Amministrazione trasparente – Atti generali";
- 8) **DI DICHIARARE** la presente deliberazione, con separata votazione, immediatamente eseguibile ex art.134 comma 4 del D. Lgs. n.267/2000.

SIMONETTO (Assessore): Anche questo argomento era stato in maniera molto dettagliata illustrato nella Commissione Finanza che è avvenuta il 16 dicembre 2021, per cui sì, farò un breve riassunto senza entrare tanto nel merito.

Il Regolamento è stato approvato dal Consiglio con delibera numero 5 del 15 marzo 2021 e assorbita il Regolamento dell'imposta sulla pubblicità e il Regolamento per la tassa occupazione suolo pubblico. Quindi era passato da imposta a canone, quindi corrispettivo, ed aveva unificato i due tributi.

Le modifiche che questa sera sottopongo al Consiglio fanno riferimento all'articolo 2, dove viene ripristinato un comma che era già previsto nel Regolamento dell'imposta della pubblicità, ma che erroneamente non era stato riportato.

Ed è questo: "Possono essere concesse deroghe alle dimensioni dei mezzi pubblicitari all'interno dei centri abitati e alle distanze minime di posizionamento dei cartelli stradali e dei mezzi pubblicitari lungo tutte le strade urbane di scorrimento, le strade urbane di quartiere e le strade locali, allorché un contratto o convenzione preveda l'installazione, con spese ed oneri a totale carico di terzi, di un impianto pubblicitario di uso comune, cioè in uso al terzo, e in uso all'Amministrazione comunale. Tali deroghe vengono rilasciate dal responsabile del tributo previo parere di indirizzo della Giunta".

Di solito per questi impianti pubblicitari viene sottoscritta anche una convenzione con il privato, il quale mette a disposizione del Comune delle somme. In questo caso le somme poi sono state messe a disposizione per gli interventi effettuati dalle associazioni comunali.

Poi c'è una modifica, sempre all'articolo 2, viene aggiunto il comma 9: "Nel caso di contemporanee richieste di occupazione suolo pubblico per le medesime aree effettuato da partiti politici, responsabili del tributo all'atto della autorizzazione, specifica gli spazi da assegnare ai singoli richiedenti". Può accadere che due partiti facciano richiesta per avere la stessa area, e quindi in questo caso il responsabile del servizio assegnerà ai singoli richiedenti gli spazi.

Poi l'articolo 17, la domanda di rinnovo deve essere rivolta al Comune. Rinnovo dell'autorizzazione si intende, con le stesse modalità previste dall'articolo 5 del regolamento, o con autocertificazione del richiedente per gli aspetti concernenti l'osservanza delle disposizioni del Codice della Strada e il rispetto delle caratteristiche dei manufatti qualora siano rimaste immutate le caratteristiche dei manufatti già oggetto di concessione e autorizzazione. Cioè qualora in caso di richiesta di rinnovo dell'autorizzazione non venga modificato nulla servirà una semplice autocertificazione.

Viene eliminato il comma 5, "il rinnovo della concessione o autorizzazione subordinata al pagamento del canone alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali" questo viene eliminato, e viene sostituito con il rinnovo e la validità della concessione e dell'autorizzazione subordinata al versamento dei tributi locali e delle altre entrate patrimoniali di competenza del Comune da parte dei soggetti richiedenti o titolari della concessione.

Cioè prima l'imposta di pubblicità e la tassa di occupazione suolo pubblico erano tributi, quindi per avere l'autorizzazione bisognava essere in regola con il pagamento dei tributi. Diventando ora il canone unico un'entrata patrimoniale, bisogna essere in regola anche con il pagamento delle entrate patrimoniali.

Poi articolo 29, esenzione. Tra le esenzioni vengono aggiunte tre fattispecie: esenzione per le strutture e/o apparecchiature finalizzate alle ricariche dei veicoli elettrici, le casette per la distruzione dell'acqua o del latte, e le occupazioni temporanee volte a realizzare opere afferenti al ciclo idrico integrato, e quindi per tutti gli interventi che Etra andrà ad effettuare sul suolo comunale.

Poi per una normativa prevista i rimborsi rimangono...

SINDACO: Elsa scusa un attimo, si è interrotto il collegamento. Si è disconnesso, provo a ricollegarmi con gli altri.

Scusate l'interruzione, è saltato il collegamento a noi, non so a voi.

Riprendi pure Elsa, tornando indietro di un minuto, dalle tre fattispecie di esenzioni.

SIMONETTO (Assessore): Dicevo appunto che all'articolo 29 sono state aggiunte altre tre tipologie di esenzione, e qui le strutture o apparecchiature finalizzate alle ricariche dei veicoli elettrici, le cassette per la distribuzione dell'acqua o del latte, e le occupazioni temporanee volte a realizzare opere afferenti al ciclo idrico integrato, quindi tutti gli interventi che Etra farà sul suolo comunale. Quindi queste non pagheranno più il canone unico patrimoniale, ex canone occupazione suolo pubblico.

Poi viene un po' aggiornata la normativa, l'articolo 34, nel senso che noi avevamo previsto rimborsi per 10 euro, che non si potevano fare rimborsi se l'importo non era superiore a 12 euro, e pagamenti non dovuti se questi non fossero stati superiori ai 12 euro.

Bisognava però adeguare i due importi, e quindi mettiamo 10 euro anziché 12.

Queste sono le modifiche che propongo al Regolamento per il canone unico patrimoniale, e ne chiedo l'immediata eseguibilità.

PRESIDENTE: Grazie assessore Simonetto. Apriamo la discussione. Prego, consigliere Miotti.

MIOTTI (Consigliere): Solo per dire che tutti questi punti di modifica al Regolamento ne abbiamo ben parlato anche in Commissione, li abbiamo verificati tutti, quindi per me il voto sarà favorevole.

PRESIDENTE: Grazie, consigliere Miotti. Qualcun altro? Possiamo passare alla votazione, visto che non ci sono interventi.

Con la votazione espressa in forma palese per alzata di mano e per appello nominale (per i consiglieri collegati in videoconferenza) con il seguente risultato:

PRESENTI: 14

FAVOREVOLI: 14

CONTRARI: ==

ASTENUTI : ==

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione ad oggetto "MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA." (**AII. A**);

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;

Dato atto che con deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021, del 21 aprile 2021 e con l'art.1 del D.L. n. 105 del 23.07.2021 è stato dichiarato e prorogato (fino al 31.12.2021) lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il DPCM 18 ottobre 2020 in base al quale nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salva la sussistenza di motivate ragioni;

Visto il vigente regolamento comunale per lo svolgimento delle sedute degli organi collegiali in modalità telematica approvato dal Consiglio con deliberazione n. 22 del 30.04.2021;

Dato atto che il sopra citato regolamento per lo svolgimento delle sedute degli organi collegiali in modalità telematica ha previsto la possibilità che le sedute degli organi collegiali avvengano in forma mista;

Visto l'art. 9 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 che, abrogando l'art. 130 della Costituzione ha fatto venir meno il controllo legittimità sugli atti degli enti locali;

Considerato che con legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3 si è determinata l'abolizione del Comitato Regionale di Controllo;

Acquisito il parere favorevole del Revisore dei conti di cui all'art. 239 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in data 18.12.2021 ;

Acquisiti i pareri favorevoli di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

DELIBERA

- 1) **DI DARE ATTO** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e si intendono qui di seguito riportate;
- 2) **DI APPORTARE** le modifiche al vigente «Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria», come riportato in Allegato A) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- 4) **DI DARE ALTRESÌ ATTO** che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia di canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria recate dall'art. 1, commi 816 e seguenti della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché dalle altre disposizioni richiamate nelle norme suddette;
- 5) **DI DARE ATTO** che il Revisore del Conto ha espresso il proprio parere favorevole tramite apposita relazione ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), D. Lgs. 267/00, Allegato B) al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale;
- 6) **DI GARANTIRE**, inoltre, la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci;
- 7) **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento all'Ufficio Segreteria per la pubblicazione dello stesso ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013 nella sezione:
 - a. "Amministrazione trasparente – provvedimenti – provvedimenti organi indirizzo Q politico”;
 - b. "Amministrazione trasparente – Atti generali”;

Quindi, su proposta del **Presidente** di rendere il presente atto immediatamente eseguibile

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la votazione espressa in forma palese per alzata di mano e per appello nominale (per i consiglieri collegati in videoconferenza) con il seguente risultato:

PRESENTI: 14

FAVOREVOLI: 14

CONTRARI: ==

ASTENUTI : ==

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art.134 comma 4° del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. mod.

Si dà atto che la seduta del consiglio è trasmessa in streaming e la registrazione integrale della seduta è conservata agli atti su supporto informatico , a tutti gli effetti di legge documento amministrativo (art. 22 comma 20 Legge 241/1990).



COMUNE DI CASSOLA

PROVINCIA DI VICENZA

Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale nr. 20/2021

Servizio: Area Ragioneria Tributi – Ufficio Tributi

Proponente: Elsa Simonetto

Oggetto:	MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA.
-----------------	--

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

PREMESSO che l'art. 7 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 dispone che “nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio di funzioni”;

ATTESO che l'approvazione dei regolamenti rientra nella competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO l'art. 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e testualmente recita:

“A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.”

RICHIAMATA la disciplina inerente il suddetto “canone”, contenuta nei commi da 816 a 836 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

VISTO il regolamento approvato dal Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 5 in data 15.03.2021 ad oggetto: “*Regolamento Comunale per l'applicazione del Canone Patrimoniale di Concessione, Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria. Approvazione.*”;

DATO ATTO che a seguito dell'effettiva applicazione di detto regolamento, sono emerse alcune criticità o la necessità di apportarvi alcune modifiche ed integrazioni come appresso specificate;

VISTA altresì la richiesta pervenuta al Prot. n. 23664 in data 22.11.2021 dalla società ETRA spa, con la quale viene chiesto di valutare l'introduzione nel regolamento di cui trattasi, di una apposita esenzione dall'applicazione del canone in oggetto per le occupazioni temporanee volte a realizzare opere afferenti al ciclo idrico integrato;

RITENUTA accoglibile tale richiesta in quanto:

- Etra spa è gestore in house del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.) e l'occupazione permanente del territorio comunale con condutture per la fornitura del S.I.I. ha per oggetto le stesse infrastrutture facenti parte del demanio idrico messo a disposizione dell'Ente per la gestione del servizio pubblico;
- Ai sensi dell'art. 153 del D. Lgs 152/2006 “Le infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali ai sensi dell'art. 143 sono affidate in concessione d'uso gratuito, per tutta la durata della gestione, al gestore del servizio idrico integrato.....”;

ATTESO che con la presente si intendono apportare le seguenti modifiche al vigente regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, come meglio evidenziato nell'**Allegato A)** alla presente quale parte integrante e sostanziale;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria;

ACQUISITO ALTRESÌ, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D. Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

CONSIDERATO che la presente proposta è stata esaminata nella seduta della Commissione Consiliare Finanze in data 16.12.2021;

TUTTO ciò premesso,

P R O P O N E

- 1) **DI DARE ATTO** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e si intendono qui di seguito riportate;
- 2) **DI APPORTARE** le modifiche al vigente «Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria», come riportato in **Allegato A)** al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- 4) **DI DARE ALTRESÌ ATTO** che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia di canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria recate dall'art. 1, commi 816 e seguenti della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché dalle altre disposizioni richiamate nelle norme suddette;

- 5) **DI DARE ATTO** che il Revisore del Conto ha espresso il proprio parere favorevole tramite apposita relazione ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), D. Lgs. 267/00, **Allegato B)** al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale;
- 6) **DI GARANTIRE**, inoltre, la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci;
- 7) **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento all'Ufficio Segreteria per la pubblicazione dello stesso ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013 nella sezione:
 - a. "Amministrazione trasparente – provvedimenti – provvedimenti organi indirizzo Q politico";
 - b. "Amministrazione trasparente – Atti generali";
- 8) **DI DICHIARARE** la presente deliberazione, con separata votazione, immediatamente eseguibile ex art.134 comma 4 del D. Lgs. n.267/2000.

Amministratore proponente: Elsa Simonetto

Firma autografa acquisita in originale sulla proposta di deliberazione

PARERI EX. ART. 49 D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Il sottoscritto responsabile di P.O. sulla base del parere del responsabile dell'istruttoria e/o del procedimento esprime, in merito alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione, parere: favorevole

FIRMA:Dott. Loris Vettoretti

(Firma acquisita digitalmente)

Il sottoscritto responsabile di P.O. sulla base del parere del responsabile dell'istruttoria e/o del procedimento esprime, in merito alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione, parere: favorevole

FIRMA: Dott. Loris Vettoretti

(Firma acquisita digitalmente)

Letto, approvato e sottoscritto.



IL SEGRETARIO GENERALE
Schiavone Giuseppe Gianpiero

(Firma acquisita digitalmente)

IL PRESIDENTE
Scremin Giannina

(Firma acquisita digitalmente)

IL SINDACO
Aldo Maroso

(Firma acquisita digitalmente)

Con la firma del segretario generale la deliberazione si intende avviata a pubblicazione all'albo pretorio informatico e trasmessa per l'esecuzione al servizio proponente oltre che ai sotto indicati servizi ai sensi dell'art. 4 L.241/90 - Art. 107 comma 3° D.lgs n. 267/2000:

- Servizio Affari Generali – Demografici e Statistici – Contenzioso
- Servizio Servizi Sociali
- Servizio Pubblica Istruzione – Biblioteca – Cultura – Sport – Politiche Giovanili
- Servizio Economico – Finanziario
- Servizio Urbanistica – Edilizia Privata – Commercio – SUAP – CED
- Servizio Lavori Pubblici ed Ecologia
- Servizio Manutenzioni – Protezione Civile
- Servizio Polizia Locale

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata sul sito informatico di questo Comune per giorni 15 consecutivi

L'ISTRUTTORE RESPONSABILE

(Firma acquisita digitalmente)



CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'

(art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267- art. 32 legge 18 giugno 2009, n. 69)

Si certifica che la suesposta deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio sul sito informatico del Comune per cui la stessa **è divenuta esecutiva** ai sensi del 3° comma dell'art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

IL SEGRETARIO GENERALE
Schiavone Giuseppe Gianpiero

(Firma acquisita digitalmente)

Articolo 2 - Concessioni e autorizzazioni

1. Tutte le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, sia che comportino o che non comportino la presenza o la costruzione di manufatti, devono essere precedute da una concessione o autorizzazione da parte del Comune, secondo i casi. Devono essere precedute da una concessione o autorizzazione del Comune anche le occupazioni di suolo, soprassuolo, e sottosuolo di tratti di strada appartenenti alle altre amministrazioni pubbliche, se comprese nel centro abitato.
2. Tutte le esposizioni pubblicitarie di cui all'articolo 23 del codice della strada (D.Lgs. 285/1992) se insistenti o visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, devono essere precedute da una autorizzazione come previsto dallo stesso art. 23 del codice della strada. Nell'interno dei centri abitati la competenza è dei comuni, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale.
3. **Possono essere concesse deroghe alle dimensioni dei mezzi pubblicitari all'interno dei centri abitati ed alle distanze minime di posizionamento dei cartelli stradali e dei mezzi pubblicitari lungo tutte le strade urbane di scorrimento, le strade urbane di quartiere e le strade locali allorché un contratto o convenzione preveda l'installazione, con spese ed oneri a totale carico di terzi, di un impianto pubblicitario di uso comune, cioè in uso al terzo ed in uso all'amministrazione comunale. Tali deroghe vengono rilasciate dal responsabile del tributo previo parere di indirizzo della Giunta Comunale.**
4. Secondo la disciplina del presente regolamento devono essere dichiarate al Comune le esposizioni pubblicitarie diffuse mediante:
 - a. veicoli di trasporto pubblico con licenza rilasciata dal Comune;
 - b. altri veicoli di proprietà o utilizzo di imprese con sede nel Comune;
 - c. tutte le altre esposizioni pubblicitarie per le quali non è dovuta l'autorizzazione da parte del Comune, ma visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale.
5. Le convenzioni che attribuiscono al Comune l'amministrazione di beni appartenenti al demanio di altri enti, determinano la competenza al rilascio delle concessioni e autorizzazioni relative. Qualora non la definiscano espressamente, la competenza si intende dell'ente che ha l'amministrazione del bene.
6. Si applicano le disposizioni del presente regolamento, in quanto compatibili, anche quando il Comune debba formulare un parere (eventualmente nulla-osta) per occupazioni relative a strade e beni di altre amministrazioni.
7. In caso di necessità ed urgenza per evitare danni a persone ovvero gravi danni alle cose, si può procedere ad occupazione di suolo pubblico dandone immediata comunicazione al Comune. La domanda di concessione deve essere comunque presentata entro il primo giorno lavorativo successivo. Alla domanda è allegato l'eventuale verbale della autorità pubblica che è stata fatta intervenire per la situazione di pericolo determinatasi. Qualora la concessione non sia rilasciata, ovvero non venga riconosciuta la necessità ed urgenza dell'occupazione, quest'ultima si riterrà abusiva.
8. Per l'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, ovvero la presa d'atto della denuncia d'inizio attività nei casi in cui sia consentita, si rimanda integralmente al Regolamento del commercio su aree pubbliche approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 62 del 08/09/2008 e s.m.i..

9. **Nel caso di contemporanee richieste di occupazione suolo pubblico per le medesime aree, effettuate dai partiti politici il responsabile del tributo all'atto dell'autorizzazione specifica gli spazi da assegnare ai singoli richiedenti.**

Articolo 17 – Rinnovo

1. Il titolare della concessione o autorizzazione può, prima della scadenza della stessa, chiederne il rinnovo, giustificandone i motivi.
2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta al Comune, con le stesse modalità previste dall'articolo 5 del regolamento **o con autocertificazione del richiedente per gli aspetti concernenti l'osservanza delle disposizioni del codice della Strada e il rispetto delle caratteristiche dei manufatti a norma dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, qualora siano immutate le caratteristiche dei manufatti già oggetto di concessione/autorizzazione.**
3. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione o autorizzazione che si chiede di rinnovare.
4. Il procedimento avviato con la domanda segue le stesse regole previste per il primo rilascio della concessione o autorizzazione qualora siano apportate modifiche all'autorizzazione/concessione originaria.
5. ~~Il rinnovo della concessione o autorizzazione è subordinato al pagamento del canone e alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti ai sensi dell'art. 15 ter del D.L. n. 34/2019 convertito dalla Legge n. 589/2019.~~
Il rinnovo e la validità della concessione e dell'autorizzazione è subordinato al versamento dei tributi locali e delle altre entrate patrimoniali di competenza del Comune da parte dei soggetti richiedenti o titolari della concessione/autorizzazione
6. Ai fini della determinazione del canone il rinnovo di una concessione o autorizzazione annuale non costituisce una nuova concessione o autorizzazione.

Articolo 29 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:
 - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
 - c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
 - d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
 - e) le occupazioni di aree cimiteriali;
 - f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
 - g) i passi carrabili utilizzati da soggetti portatori di handicap;
 - h) le occupazioni con rampe e simili utilizzabili da soggetti portatori di handicap;
 - i) le occupazioni per manifestazioni od iniziative a carattere politico o sindacale, purché l'area occupata non ecceda 10 metri quadrati;

- j) le occupazioni con portabiciclette o impianti simili destinati anche ad uso pubblico, qualora non riportino messaggi pubblicitari;
- k) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni del vigente Regolamento di Polizia Urbana;
- l) occupazioni momentanee o effettuate in occasione di festività con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi, attività commerciali o professionali, purché non siano collocati per determinare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
- m) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore a 4 ore;
- n) gli accessi carrabili di qualsiasi natura;
- o) gli orologi funzionanti per pubblica utilità appartenenti ad enti e/o associazioni e le aste di bandiere;
- p) occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e scarico delle merci;
- q) tende o simili, fisse o retrattili, aggettanti direttamente su suolo pubblico;
- r) balconi, verande, bow-window e simili infissi di carattere stabile;
- s) commercio ambulante itinerante: soste fino a 60 minuti;
- t) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde con mezzi meccanici ed automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore;
- u) occupazioni realizzate direttamente da associazioni senza scopo di lucro riconosciute;
- v) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- w) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
- x) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- y) le occupazioni temporanee effettuate dai comitati di quartiere di cui alla delibera di Consiglio Comunale n.6 del 25/02/2015;
- z) le occupazioni temporanee effettuate durante le feste popolari, le feste di quartiere, e quelle realizzate da associazioni, comitati o enti che hanno per finalità il sostegno e la valorizzazione di iniziative in campo culturale, sociale, ricreativo e sportivo. Tali associazioni comitati o enti devono essere iscritti all'albo comunale delle associazioni e operare senza fini di lucro;
- aa) le occupazioni temporanee deliberate dalla Giunta Comunale qualora ne ravvisi l'opportunità in considerazione del fine perseguito dalla manifestazione – evento;
- bb) le occupazioni effettuate con barriere metalliche e fioriere con funzionalità di antisfondamento posizionate di fronte alle vetrine ed ingressi di attività commerciali e purché non contengano messaggi pubblicitari;
- cc) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
- dd) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;

- 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
- 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- ee) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
- ff) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
- gg) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- hh) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- ii) le strutture e/o apparecchiature finalizzate alle ricariche dei veicoli elettrici;**
- jj) le cassette per la distribuzione dell'acqua o del latte;**
- kk) le occupazioni temporanee volte a realizzare opere afferenti al ciclo idrico integrato;**

Articolo 34 –Rimborsi

1. I soggetti obbligati al pagamento del canone, possono richiedere, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute, ~~secondo quanto previsto dal vigente Regolamento Generale per la disciplina delle entrate comunali (art. 52 del D.Lgs. n. 15 dicembre 1997, n. 446) approvato con Delibera di C.C. n. 44 del 30/07/2020.~~ **per importi maggiori di euro 10,00.**

COMUNE DI CASSOLA

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI SULLA PROPOSTA DI CONSIGLIO COMUNALE: "MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA".

Il sottoscritto Toffanello dott. Paolo, nominato con delibera consiliare n. 49 del 30.07.2021, esecutiva, quale Revisore Unico del Comune di Cassola;

Ricevuta la richiesta di parere in merito alla proposta di delibera del Consiglio del Comune di Cassola di cui all'oggetto;

Considerato che la Legge di bilancio 2020 ha inteso raggruppare, a partire dal 1° gennaio 2021, la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al D.Lgs. n. 285/199, limitatamente alle strade di pertinenza di comuni e delle province e nello specifico:

- i commi da 816 a 836, dell'art. 1, disciplinano il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria;
- i commi da 837 a 845, dell'art. 1, disciplinano il Canone patrimoniale di concessione per l'occupazione nei mercati;
- i commi 846 e 847, dell'art. 1, si occupano del periodo transitorio e delle abrogazioni;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 che attribuisce ai comuni ed alle province una potestà regolamentare generale delle proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione e degli adempimenti dei contribuenti;

Visto l'allegato B) alla proposta di deliberazione, contenente le modifiche proposte al Regolamento sul Canone Unico;

Ritenuta congrua e legittima la proposta avanzata dall'Amministrazione;

Visto l'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della Legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Visto, in generale, il D.Lgs. n. 267/2000;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Ai sensi del sopra citato art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 in merito alla proposta di deliberazione consiliare ad oggetto: "MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA".

Cassola lì, 18.12.2021

IL REVISORE DEI CONTI
Toffanello dott. Paolo

